

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 9 maggio 2018



SEMPLIFICAZIONI

Italia Oggi	09/05/18	P. 8	La semplificazione però semplifica la vita solo ai dipendenti pubblici	Luigi Giordano	1
-------------	----------	------	--	----------------	---

SPLIT PAYMENT

Italia Oggi	09/05/18	P. 34	Split payment di larghe vedute	Franco Ricca	2
-------------	----------	-------	--------------------------------	--------------	---

SOCIETÀ TRA LEGALI

Italia Oggi	09/05/18	P. 34	SOCIETA' DI LEGALI, IRES E IRAP ORDINARIE	POGGIANI FABRIZIO G.	3
-------------	----------	-------	---	-------------------------	---

CATASTO

Italia Oggi	09/05/18	P. 33	Irregolarità catastali, atti sanabili	Domenico Chiofalo	4
-------------	----------	-------	---------------------------------------	-------------------	---

COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore	09/05/18	P. 21	IN BREVE - CUMULO, LA DELIBERA CNPADC E' OPERATIVA		5
-------------	----------	-------	--	--	---

CYBER SICUREZZA

Repubblica	09/05/18	P. 55	"Stiamo attenti all'assolutismo digitale"	Dijaime D'Alessandro	6
------------	----------	-------	---	-------------------------	---

Repubblica	09/05/18	P. 55	Il Grande Fratello in ascolto	Filippo Santelli,	7
------------	----------	-------	-------------------------------	-------------------	---

LA TELEMATICA È PERENTORIA MA ANCHE CLAUDICANTE MOLTO SPESSO

La semplificazione però semplifica la vita solo ai dipendenti pubblici

DI LUIGI GIORDANO *

Semplificazione è un termine ormai inflazionato, che spesso sentiamo ripetere da ogni membro del governo che si avvicenda su una poltrona e che, come il capitano Achab, cerca di arpionare la balena bianca «pubblica amministrazione». La semplificazione non c'è mai stata, ovvero c'è stata verso una sola direzione, semplificare la vita ai dipendenti e ai dirigenti della p.a.. Noi professionisti lo sappiamo bene, soprattutto quelli che hanno a che fare con le piccole imprese, che nella battaglia di una crisi senza fine, cercano di operare aprendo una attività, con la speranza di poter portare a casa il minimo indispensabile, lasciato da una tassazione fuori dal normale.

Prendiamo il caso delle cosiddette procedure telematiche del sito «Impresa in un giorno», dove la preposizione «in», non ha luogo di esistere e dovrebbe essere sostituita dall'avverbio «forse».

Una procedura così farraginoso e tecnica da destare perplessità anche in un informatico di professione. Impresa in un giorno, o Impresa forse un giorno, nasce con l'intento di presentazio-

ne della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ai comuni, dovrebbe essere di facile utilizzo compilabile e fruibile da qualsiasi contribuente, ma anche in questo caso la presunta semplificazione, non solo viene burocratizzata e fagocitata dalla presentazione di svariata documentazione, autocertificazioni, diritti, comunicazioni ecc., ma la compilazione stessa diretta del modello Scia ha spesso blocchi, le schermate si fermano nella digitazione e talvolta si viene sbattuti fuori dal sito con l'obbligo di ricominciare tutta la procedura. In barba a qualsiasi tipo di semplificazione modelli e procedure sono contenuti in manuali, forse meglio dire in veri e propri libri, difficili da interpretare anche per chi ha fatto dell'informatica la sua professione.

Si aggiunga che i siti di alcuni comuni, spesso non riportano l'insieme della documentazione da allegare, ci si deve recare ancora al vecchio sportello per avere contezza della volumetria di carte da scannerizzare (rigorosamente in formato Acrobat Pdf/A, più leggero, e non Acrobat Pdf, evidentemente per non riempire le caselle postali dei riceventi) per avere il quadro completo nel quale

professionisti e cittadini devono districarsi. L'obiettivo finale sembra essere quello di semplificare il lavoro alla p.a. e complicarlo al contribuente/professionista che lo segue. In effetti all'impiegato che riceve una Scia resta solo il sommario controllo con un click della documentazione e l'archiviazione senza nemmeno spostarsi dalla postazione. Il lavoro è già stato per lo più compiuto dall'inviante. Anche il documento prodotto da altra p.a. deve essere allegato, non si tralascia nulla per semplificarci la vita, in barba a tutte le comunicazioni di collaborazione e interscambio tra pubbliche amministrazioni.

Il quadro ad oggi è desolante, ma nonostante tutto anche i prossimi governi si riempiranno la bocca con la parola semplificazione che beneficerà le medie e grandi imprese, dotate di strutture amministrative dedicate, mentre colpirà con i suoi costi tecnologici e burocratici i semplici cittadini e le piccole imprese. A noi, piccoli professionisti non resta che pregare che la prossima sia una «semplificazione semplice».

***Dottore Commercialista in Milano**

© Riproduzione riservata



Secondo le Entrate nelle fondazioni non è necessario il 70% per applicare il regime speciale

Split payment di larghe vedute Conta il controllo pubblico, non la quota di partecipazione

DI FRANCO RICCA

Split payment più ampio: nel sistema speciale di pagamento dell'Iva rientrano anche le fondazioni sottoposte al controllo pubblico attraverso la nomina degli organi di gestione, indipendentemente dalla quota di partecipazione pubblica al fondo di dotazione. Questa l'indicazione di maggiore rilievo contenuta nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 9/E del 7 maggio 2018 (si veda *ItaliaOggi* del 8/05), per quanto riguarda l'oggetto principale delle modifiche apportate dal dl n. 148/2017, concernenti l'estensione dell'area di applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72. Secondo avviso dell'agenzia, infatti, sebbene il punto 0b), inserito nel comma 1-bis dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72 dal citato dl 148/2017 con effetto dal 1° gennaio 2018, disponga letteralmente l'applicazione del sistema speciale alle operazioni effettuate nei confronti delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, lo spirito e la ratio della norma inducono a ricomprendere nella disciplina particolare anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici attraverso la nomina degli organi di gestione dell'ente, come ad esempio le fondazioni degli Ordini professionali. L'interpretazione, spiega la circolare, è peraltro conforme al parere dell'Anac, secondo cui le fondazioni degli Ordini sono organismi di diritto pubblico rientranti nella gamma degli enti pubblici non economici, soggetti come tali al regime dei contratti pubblici di cui al dlgs n. 50/2016. Sempre sotto il profilo soggettivo, l'agenzia chiarisce inoltre che la menzione delle società controllate direttamente dalla presidenza del consiglio e dai ministeri «ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile», contenuta nella lettera a) del comma 1-bis dell'art. 17-ter, deve intendersi riferita, per ragioni di coerenza logico-sistematica,

non soltanto al controllo di fatto previsto dal n. 2), ma anche al controllo di diritto di cui al punto 1) dell'art. 2359, primo comma, c.c.

Individuazione dei soggetti interessati. La (pur fondamentale) questione dell'individuazione dei requisiti soggettivi per l'assoggettamento allo split payment non rappresenta un problema per i fornitori, considerato che, a seguito delle innovazioni apportate sul punto dal dm 9 gennaio 2018, è rilevante la presenza o meno dei soggetti negli elenchi annualmente pubblicati e costantemente aggiornati dal ministero delle finanze. Come precisato infatti nel comunicato stampa del 7 febbraio 2018 del ministero, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva, cosicché, al fine di tutelare il legittimo affidamento degli interessati, la disciplina dello split payment è applicabile dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco stesso sul sito del Dipartimento delle finanze. Pertanto, fino a quando

il soggetto non risulta incluso nell'elenco, lo stesso non potrà considerarsi rientrante nell'ambito della disciplina particolare, a nulla rilevando l'eventuale rilascio ai fornitori dell'attestazione in senso contrario prevista dal comma 1-quater dell'art. 17-ter, la quale, se in contrasto con gli elenchi, secondo la circolare è priva di effetti giuridici (fatta salva l'ipotesi delle pubbliche amministrazioni, su cui appresso). In definitiva, in considerazione della possibilità che il soggetto sia incluso o escluso dagli elenchi nel corso dell'anno, il sistema dello split payment si rende applicabile, oppure non più applicabile, solo dalla data di aggiornamento dell'elenco. Ciò detto, qualora il soggetto, nelle more dell'aggiornamento dell'elenco, abbia comunque assolto l'imposta con il sistema speciale, la successiva inclusione nell'elenco avrà effetto sanante dell'irregolare applicazione dell'imposta e non sarà necessario regolarizzare i comportamenti difformi posti in essere anteriormente all'inclusione.

Pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, destinatarie dello split payment ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter, non è prevista la pubblicazione di elenchi da parte del Mef, ma occorre fare riferimento all'Indice delle pubbliche amministrazioni disponibile sul sito www.indicepa.gov.it. Considerato però che l'accreditamento all'Ipa, sebbene obbligatoria, discende comunque dall'iniziativa dell'amministrazione, qualora questa non abbia ottemperato all'obbligo e non abbia comunicato al fornitore di rientrare nello split payment, sarà passibile delle sanzioni. Pertanto, in questa specifica ipotesi, il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1-quater legittima il fornitore ad applicare lo split payment anche in contrasto con le risultanze dell'Ipa.

IO ONLINE La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti



L'AGENZIA CHIARISCE LA NATURA DELLE STA

Società di legali, Ires e Irap ordinarie

Il reddito prodotto dalle società tra avvocati è da qualificarsi d'impresa. Pertanto, lo stesso deve essere assoggettato a tassazione Ires e Irap con modalità ordinarie, come avviene per tutte le società commerciali. Così l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 7/05/2018, n. 35/E, ha risposto a un'istanza di interpello, presentata da una società, costituita ai sensi della legge 247/2012 (Sta).

L'istante aveva chiesto di conoscere la natura del reddito prodotto da una società tra avvocati, di cui alla legge richiamata, ricordando che con altro documento di prassi (ris. 118/E/2003), la stessa agenzia aveva sostenuto che il reddito prodotto dalle società, di cui all'art. 16, dlgs 96/2001, costituiva reddito di lavoro autonomo, sulla base di quanto indicato nella relazione illustrativa, nella quale era stato precisato che il richiamo alla normativa sulle società in nome collettivo non doveva essere inteso come indicazione che le società tra avvocati fossero società commerciali. Peraltro, in relazione alle società tra professionisti, di cui all'art. 10, legge 183/2011 e dm 34/2013, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che il reddito prodotto da dette società deve considerarsi reddito d'impresa.

L'Agenzia delle entrate richiama, nella risposta, l'art. 4-bis, della legge 247/2012 che disciplina l'esercizio dell'attività forense, ricordando, che la stessa è consentita anche in forma societaria (persone, capitale o cooperative), nel rispetto di determinate condizioni (due terzi del capitale posseduto da legali iscritti all'Albo, maggioranza dei membri dell'organo di gestione formata da legali, componenti del detto organo solo soci e soci professionisti che devono figurare come amministratori).

Si conferma ulteriormente che, anche in presenza di soggetto collettivo, resta fermo il principio della «personalità» della prestazione eseguita e

che l'incarico deve essere svolto solo da soci professionisti, in possesso dei necessari requisiti.

Sul piano civilistico, le società tra avvocati sono costituite nei modelli commerciali (titoli V e VI c.c.) e quindi non rappresentano un genere autonomo e diverso, ma le stesse appartengono al genus delle società tipiche e, di conseguenza, soggette integralmente alla disciplina legale del modello scelto.

Di conseguenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, l'esercizio della professione legale, svolta in forma societaria, costituisce attività d'impresa, in quanto è da considerarsi prioritario la veste giuridica adottata piuttosto che si eserciti un'attività professionale; a conferma, il parere del dipartimento delle finanze, rivolto proprio alle Entrate (nota 19/12/2017 n. 43619), per il quale resta assai «difficile valorizzare l'elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell'elemento soggettivo dello schermo societario».

Si aggiunga, inoltre, che la società tra avvocati (Sta), di cui al citato art. 4-bis, si differenzia dalla precedente forma, di cui al dlgs. 96/2001, giacché quest'ultimo provvedimento individuava un nuovo modello societario, assoggettato a un'autonoma disciplina, con particolare riferimento all'oggetto dell'attività, agli obblighi di registrazione, al regime di responsabilità e di rapporti con i clienti, con la conseguenza che era possibile dare maggior risalto all'attività professionale dell'attività svolta.

Quindi, l'Agenzia delle entrate, su tali assunti, conclude che, sul piano tributario e per quanto concerne le dette società tra avvocati, il reddito prodotto sia da qualificare d'impresa e, di conseguenza, sia da assoggettare a Ires e Irap, nelle modalità ordinarie come prescritte per le dette società.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
Il testo della
risoluzione sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti



STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Irregolarità catastali, atti sanabili

È confermabile l'atto nullo per mancanza delle menzioni prescritte in tema di conformità catastale. Lo studio 9-2018/C approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del Notariato esamina alcuni aspetti operativi della nuova norma di cui al comma 1-ter dell'art. 29 della L. 27 febbraio 1985, n. 52. Il legislatore ha infatti provveduto, sulla falsariga di quanto già previsto in materia urbanistica, a mitigare le gravi conseguenze sulla circolazione conseguenti ad un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile. Queste sono le cause di nullità che sono adesso considerate sanabili e che definiscono l'ambito di applicazione della nuova normativa:

- la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- la mancanza della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
- la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

La norma non fa riferimento esplicito alla mancanza dei dati di identificazione (ipotesi alquanto estrema ma pur sempre possibile), ma secondo l'interpretazione del Notariato si tratta di una mera svista del legislatore e non vi può essere dubbio che sulla base di un'interpretazione teleologicamente orientata (al fine di evitare i gravi problemi che possono derivarne per la sicurezza dei traffici giuridici) si debba ammettere la conferma anche nel caso in esame. La norma ovviamente mira a tutelare la certezza dei traffici giuridici per il caso di violazioni meramente formali e, quindi, la sanabilità dipende comunque dal fatto che sostanzialmente vi sia la conformità catastale. L'atto di conferma è infatti possibile solo qualora la mancanza di riferimento alle

planimetrie, della dichiarazione di conformità o dell'attestazione del tecnico non siano dipese «dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto». Occorre quindi che si tratti di un difetto meramente formale del titolo e non di una mancanza sostanziale di conformità; ammettere un atto di conferma senza tali presupposti avrebbe di fatto vanificato la ratio della norma, consentendo la circolazione giuridica di immobili non conformi sotto il profilo catastale. L'atto nullo è dunque confermabile solo se; pur mancando il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, esse comunque esistessero e fossero effettivamente depositate alla data dell'atto; pur mancando la dichiarazione di conformità o l'attestazione del tecnico, vi fosse alla data dell'atto la conformità allo stato di fatto; pur mancando i dati identificativi dell'immobile, tali dati comunque esistessero alla data dell'atto (e quindi il bene fosse stato effettivamente denunciato in catasto). Sotto il profilo formale, occorre che l'atto di conferma, con la stessa forma dell'atto nullo da confermare, sia sottoscritto anche da una sola delle parti dell'atto originario, o eventuali suoi eredi o aventi causa e che venga trascritto nei Registri immobiliari. Sotto il profilo del contenuto, l'atto di conferma deve riportare gli elementi omessi e, dunque, deve contenere il riferimento alla planimetria depositata, la dichiarazione di conformità/l'attestazione del tecnico ovvero i dati di identificazione catastale. Secondo lo studio del Notariato, pur in mancanza di un'espressa norma transitoria, la norma è applicabile anche agli atti nulli stipulati prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 24 giugno 2017).

Domenico Chiofalo



In breve

**DOTTORI COMMERCIALISTI
 Cumulo, la delibera
 Cnpadc è operativa**

Si avvicina la pensione in cumulo per i dottori commercialisti iscritti alla Cnpadc. Ieri è stata pubblicata in Gazzetta la nota del ministero del Lavoro che dà il proprio nulla osta alla delibera in materia di cumulo approvata a fine novembre dalla Cassa. La novità sostanziale è l'introduzione nel regolamento di Cassa dottori dell'articolo 37-bis «Cumulo dei periodi assicurativi». La pensione in cumulo sarà tutta contributiva, sarà calcolata con il sistema misto solo se si sono già raggiunti - senza cumulo - i requisiti previsti dalla Cassa per la pensione. Da segnalare che chi richiede il cumulo perde il diritto alla restituzione una tantum dei contributi.



L'intervista

“Stiamo attenti all'assolutismo digitale”

di JAIME D'ALESSANDRO

Gerd Gigerenzer: “Temiamo le cose sbagliate distraendoci dai veri pericoli”

Nuvole pesanti e pioggia costante. Ma è nulla rispetto alla cupezza delle visioni di Gerd Gigerenzer, scienziato cognitivo tedesco, direttore del Max Planck Institute for Human Development di Berlino e consigliere del ministro della giustizia Katarina Barley. Lo abbiamo incontrato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, dove era stato chiamato per una lezione dalla Fondazione Tim, durante una giornata di temporali. Gigerenzer, 71 anni, è un signore dai modi gentili ai limiti della timidezza. Al contrario delle sue idee. Davanti ad un caffè, comincia a snocciolare tesi al vetriolo che hanno spesso come centro il governo cinese.

«Quella europea è una società ansiogena e spaventata», esordisce. «Ormai la convinzione di esser sotto assedio è costante anche se c'è più probabilità di esser colpito da un fulmine che restar vittima di un attentato. E tutto questo ci porta ad un atteggiamento di chiusura, a correre sempre meno rischi e a pretendere dagli Stati un'attitudine paternalistica».

Cosa intende?

«Temiamo le cose sbagliate distraendoci dai veri pericoli. Se da un lato l'era digitale offre più scelta, e noi passiamo sempre più tempo sullo smartphone, dall'altro moltiplica le possibilità di manipolazioni. Investiamo molto in tecnologia, poco in educazione alla tecnologia e rischiamo di divenire schiavi».

Non le sembra esagerato?

«Al Ministero di giustizia tedesco stiamo analizzando i sistemi usati dalle banche e dalle assicurazioni per valutare i clienti spesso a loro insaputa. Oggi a tutti viene affibbiato un punteggio. A volte, come nel caso di Uber o di Booking, è palese e a due direzioni. L'autista valuta il cliente e il cliente l'autista. Ma in futuro questo metodo verrà applicato a 360 gradi. In Cina, nel 2020, vogliono riunire tutte le banche dati. Ogni singolo cittadino verrà valutato dal Social Credit System: gli verrà affibbiato un punteggio che crescerà o scenderà in base alle sue azioni. Non indicherà solo la solidità come creditore, ma anche il comportamento politico, sociale e come utente del Web. Un



Gerd Gigerenzer è direttore del Max Planck Institute for Human Development di Berlino

datore di lavoro domani potrà quindi guardare a questo numero prima di assumere qualcuno. Sarà un sistema di sorveglianza totale. Ricevi punti se visiti i genitori anziani, ti vengono tolti se commetti un'infrazione stradale, se navighi sui siti sbagliati o vedi le persone sbagliate. La differenza è che in Cina è un obiettivo dichiarato, negli Stati Uniti invece la raccolta dei dati è segreta. Ma alla fine è una differenza meno profonda di quel che si crede: il legame stretto che esiste fra lo Stato cinese e le compagnie hi-tech c'è anche negli Usa».

La tradizione democratica europea dovrebbe aiutarci.

«Lei è italiano, io tedesco. Mi sembra che nessuno dei due possa dire di vivere in un Paese con una lunga tradizione democratica. Il Social Credit System cinese è pensato anche per dare ai cittadini la possibilità di esprimere a loro volta una valutazione su aziende, servizi, istituzioni sperando così di ridurre la corruzione. Se dovesse funzionare e aumentare l'efficienza, altri Paesi totalitari lo adotteranno. Si tratta della nascita dell'assolutismo digitale d'era moderna, più efficiente delle nostre democrazie delle quali in Cina si fanno gioco prendendo ad esempio fenomeni come la Brexit o l'elezione di un personaggio come Donald Trump. Loro sono convinti che la nostra democrazia non sopravviverà. Dobbiamo quindi scegliere se vogliamo un futuro del genere».

Nel primo episodio della terza stagione della serie “Black Mirror” accadeva qualcosa del genere.

«Esatto. Solo che in quel caso non c'era nessun governo coinvolto. E sono certo che a molte persone piacerà ricevere voti e poterli dare. Del resto Eric Schmidt, ex ad di Google, una volta disse: “Se sai che sarà una cosa che dovrai nascondere, meglio non farla”. Ma la totale trasparenza è anche controllo totale. Come nel romanzo *Il Cerchio*, di

Dave Eggers».

Eppure non c'è dubbio che viviamo molto meglio oggi di 30 o 40 anni fa. È un dato di fatto e vale per tutto il mondo. E buona parte si deve alla tecnologia.

«È vero. Ma almeno chiediamoci se questi successi valgono il prezzo che ora rischiamo di pagare».

RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Grande Fratello in ascolto

Con uno smartphone si possono spiare abitudini, seguire conversazioni. Ecco come è possibile modificare i sistemi operativi. E gli Usa attaccano la Cina: loro già lo fanno

dal nostro corrispondente **FILIPPO SANTELLI**, infografica di **MANUEL BORTOLETTI**

L'occhio ad alta definizione della telecamera inquadra l'incrocio. Un crocevia qualsiasi di una qualsiasi megalopoli cinese. Sullo schermo dei quadrati di colore diverso circondano le targhe delle macchine e i volti delle persone. A lato, le facce dei passanti vengono associate a quelle nel database, riconosciute: i margini di certezza superano il 90%. «In tema di sorveglianza la Cina ha fatto molto e molto di più farà nei prossimi anni», dice la guida dello showroom Huawei, l'edificio nel mega campus di Shenzhen dove il colosso delle telecomunicazioni mette in mostra l'argenteria. In un Paese da un miliardo e 400 milioni di abitanti mantenere il controllo, di potenziali criminali o voci poco gradite, è una priorità del regime. «Noi non ci occupiamo dell'aspetto legale», spiega il ragazzo, quasi a prevenire ogni obiezione in punta di privacy. «Noi forniamo solo la tecnologia».


È di questo Grande Fratello d'Oriente, alleanza tra il governo cinese e i suoi campioni hi-tech, che ora il mondo ha paura. Gli Stati Uniti in particolare, preoccupati che la sua vista si allunghi ben oltre i confini del Dragone. Nei messaggini di WeChat, versione mandarina di WhatsApp, negli smartphone e nelle apparecchiature per reti telefoniche di Huawei e Zte, l'America vede altrettanti occhi, orecchie o antenne infiltrate dalla Cina sul suo territorio. «Potenziali minacce alla sicurezza nazionale», le definì già nel 2012, epoca Obama, il comitato per l'Intelligence della Camera. Spie, insomma. Le premesse di un bando dal territorio Usa che oggi l'amministrazione Trump sta mettendo in atto: prima facendo pressioni sull'operatore telefonico At&t perché non venda cellulari Huawei o Zte, poi vietandoli ai negozi di elettronica delle basi militari, quindi proponendo un regolamento che impedirà di usare fondi pubblici per comprare infrastrutture di rete made in China.

47

La media di quante volte controlliamo ogni giorno lo smartphone. Di noi un telefono può dire molto (fonte Deloitte)

Esportando i suoi dispositivi tecnologici, Pechino controlla l'Occidente? La domanda ne contiene in realtà due. La prima è se questo sia possibile. E la risposta è sì: un produttore può installare nel cuore dei propri smartphone degli invisibili programmi addestrati ad attivarsi quando l'utente pronuncia parole sensibili, o a tracciare gli spostamenti, per poi inviare le informazioni al quartier generale. Ma, seconda domanda: la Cina lo fa davvero? «Sono solo congetture», è la risposta che ripetono qui a Shenzhen, dove nel 1987 l'ex ingegnere dell'esercito comunista Ren Zhengfei, curriculum che non rasserena, fondò Huawei. E che possa trattarsi solo di un ritorno di maccartismo, caccia a nuove e diverse streghe "rosse", lo riconosce anche Paul Triolo, super esperto di Eurasia Group: «La questione è sempre più politica, non ci sono prove. Non vedo che vantaggio avrebbe il governo cinese a seguire un telefono che in negozio potrebbe essere acquistato da chiunque». Discorso un po' diverso per gli snodi delle reti di comunicazione, dalle antenne ai router. Gli hacker 007 cinesi potrebbero sapere dove sono installati e entrando dalle "backdoor", porte sul retro socchiuse, sabotare infrastrutture come centrali elettriche o basi militari. «Ma sono sempre gli operatori telefonici che controllano quei dispositivi e ne curano la manutenzione», replica Triolo.

Non che l'impermeabilità sia totale. Grazie a Edward Snowden sappiamo che era proprio la Nsa americana (da che pulpito!) a installare queste "cimici" nei router che Cisco spediva in giro per il mondo, all'insaputa dell'azienda. «Il problema però sarà soprattutto domani con il 5G», dice Triolo. La nuova rete mobile super veloce da cui nei prossimi anni passeranno parole e byte: «A differenza di quella attuale sarà gestita in gran parte da algoritmi di intelligenza artificiale, per cui i fornitori dei dispositivi avranno un ruolo di manutenzione più grande e vigilare sarà più difficile». Di questa tecnologia, forse per la prima volta, le aziende cinesi controllano brevetti chiave, in Italia e nel mondo tutte le società telefoniche la stanno testando insieme a loro. E perdere questa battaglia chiave, di cui la «sicurezza» è solo un aspetto, a



27%

Gli acquirenti in Italia che negli ultimi sei mesi hanno scelto Huawei (Fonte ComScore)

Trump non va giù. Ma le società cinesi da che parte stanno? Dalla loro (cioè degli affari) o da quella del Partito comunista? Il dubbio è se di fronte a richieste non "industriali" da parte dell'intelligence di Pechino potrebbero rispondere picche, come ha fatto Apple quando l'Fbi voleva guardare dentro l'iPhone del killer di San Bernardino. Alla corte di Xi Jinping pure la Mela si è piegata, spostando i server con i dati degli utenti sul territorio cinese. Non stupisce quindi che le aziende nazionali mostrino estrema condiscendenza. WeChat esegue senza colpo ferire le censure imposte del regime e le conversazioni di alcuni utenti sono state usate come prova per incriminarli anche dopo essere state cancellate, facendo sospettare che ne venga conservata copia carbone in barba alla privacy. Anche per questo India e Australia ne hanno vietato l'utilizzo ai soldati. Rispetto a WhatsApp, WeChat non applica la crittografia end-to-end, quella che rende i messaggi leggibili solo da chi li invia e chi li riceve. Una differenza tecnica dietro cui si legge una scelta di collaborazione con le autorità: «In Cina lo Stato controlla risorse economiche chiave e quindi le società hanno grandi incentivi a lavorare con lui», dice Yanbo Wang, professore di management alla Cheung Kong School of Business di Pechino.

Chi non si allinea ha i giorni contati. E con la stretta autoritaria di Xi Jinping anche la pressione sui campioni digitali è cresciuta. Il Partito vuole da loro le innovazioni per fare della Cina la nuova superpotenza hi-tech globale, dall'intelligenza artificiale ai supercomputer. Tutte tecnologie dal doppio uso, civile e militare. In cambio, offre incentivi pubblici che i concorrenti stranieri si sognano: lasciare una porta aperta nei propri dispositivi, ad uso delle spie del Partito, potrebbe essere una sbadataggine conveniente. Ma di fronte a questo rischio i soliti muri di Trump non sono l'unica risposta. Quando Huawei è arrivata nel Regno Unito per esempio, il governo di Sua Maestà le ha imposto di creare the Cell, un laboratorio in cui ogni apparato viene passato ai raggi x, alla ricerca di falle. Finora, nessuna traccia di spie.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fabbrica cinese

In questa foto e in quelle della pagina successiva, l'assemblaggio dei dispositivi in uno stabilimento di Dongguan, periferia di Shenzhen



Operai specializzate nel montaggio degli smartphone in una delle numerose fabbriche dove vengono prodotti anche i dispositivi meno noti: sono i Golla cinesi in crescita che tentano la scalata dei giganti del mercato, come HTC e Samsung. In basso, un'operaia addormentata sul tavolo di lavoro e, nell'ultima foto, i nuovi telefonini pronti ad essere inviati nei negozi



Spiare con un telefonino

I 5 MAGGIORI COSTRUTTORI

Unità vendute in migliaia di pezzi. FONTE: GARTNER, 2018

	2017	2016
Samsung Corea del Sud	321.263	306.446
Apple Usa	214.924	216.064
Huawei Cina	150.534	132.824
OPPO Cina	112.124	85.299
Vivo Cina	99.684	72.408

LE POSSIBILI FALLE




Le reti di comunicazione
Una delle accuse mosse da Nsa, Fbi e Cia alle due multinazionali cinesi Huawei e Zta: potrebbero consentire al governo cinese di spiare le attività americane attraverso le reti di comunicazione da loro costruite e gestite



Gli smartphone
E' potenzialmente possibile mettere le mani nel firmware del sistema operativo Android di Google, il suo cuore. I vari produttori di smartphone lo possono infatti modificare a piacimento. Dunque potrebbero in teoria inserire strumenti di spionaggio che si attivano se vengono usate determinate parole o certe funzioni




L'invio di dati
Può avvenire attraverso connessioni sporadiche a server esterni al Paese o interni, oppure trasmessi attraverso aggiornamenti del software o delle applicazioni in fase di assistenza tecnica



Scenari

LA PENETRAZIONE DEGLI SMARTPHONE

FONTE: GOOGLE CONSUMER BAROMETER, 2018



LE INFORMAZIONI OTTENIBILI



La geolocalizzazione della popolazione
Sapere quando e come avvengono gli spostamenti della popolazione e con quali tempi. In teoria si potrebbe tenere sotto controllo anche un utente singolo, per esempio un militare, un funzionario, un politico



La capacità della rete
Attraverso gli smartphone o gli apparati di rete si potrebbe attivamente o passivamente tracciare la mappa dell'intera infrastruttura interna di uno Stato o di un'organizzazione



La qualità delle infrastrutture
Avere in tempo reale le informazioni sulla larghezza di banda, ovvero la capacità della rete di gestire grandi flussi di dati, indica il tipo di investimenti fatti in infrastrutture e cosa servirà probabilmente per aggiornarle



Le abitudini digitali delle persone
Ottenere le statistiche sulle navigazioni e sui consumi delle persone capendo quali servizi usano di più